

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

relativo all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di assistenza hardware/software su apparati Solari di Udine e sul relativo software di gestione, per la durata di tre anni.

Indice generale

Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 Descrizione dei servizi oggetto dell'appalto.....	3
2.1 Servizio di "help desk"	5
Art. 3 Durata dell'appalto.....	5
Art. 4 Importo a base di appalto.....	5
Art. 5 Termini e modalità per l'esecuzione delle prestazioni.....	5
5.1 Tempi di intervento.....	6
5.2 Interventi "extra-contratto".....	6
Art. 6 Cauzione definitiva.....	6
Art. 7 Periodo di prova.....	7
Art. 8 Fatturazione e pagamenti.....	7
Art. 9 Penali.....	8
Art. 10 Clausola risolutiva espressa e recesso.....	9
Art. 11 Clausola anticorruzione.....	10
Art. 12 DUVRI.....	11
Art. 13 Foro competente.....	11
Art. 14 Oneri, garanzie e responsabilità civile.....	11
Art. 15 Obblighi nei confronti del personale dipendente.....	11
Art. 16 Contratto.....	11
Art. 17 Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	12
Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 19 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.....	12
Art. 19 Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 20 Norme di rinvio.....	14

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di assistenza hardware/software su apparati Solari di Udine e sul relativo software di gestione, per la durata di tre anni.

1.1 Attuale dotazione di ARPAT

Presso l'Agenzia sono attualmente installati n. 39 terminali Solari di Udine di cui:

- n. 19 apparati marcatempo Solari LBX 2910 RF MIFARE, che sono in manutenzione ed assistenza fino alla scadenza della garanzia (24 settembre 2019),
- n. 10 terminali "Concentratore Solari modello CCN 7210 POE",
- n. 10 testine di lettura magnetica tropicalizzata,

dislocati presso le varie sedi, come da elenco allegato "A", che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

L'Agenzia dispone, inoltre, dei software di gestione dei dispositivi marcatempo e controllo accessi, di Solari di Udine. Tali software sono forniti in licenza d'uso dal produttore e consistono nei seguenti:

- Check&In server: software web di controllo accessi e creazione liste di emergenza - modulo base con DB MSDE dipendenti illimitati e modulo "Portineria di Check&In" per DB MSDE,
- Check&In modulo smartphone/tablet, per la gestione delle liste di emergenza,
- Term Talk v.3 per terminali illimitati, per l'acquisizione dei dati dalle periferiche e la raccolta nel database,

tutti installati sui server di Agenzia.

Art. 2 Descrizione dei servizi oggetto dell'appalto

L'affidatario è tenuto ad assicurare le attività di cui ai seguenti punti A), B) e C).

A) Servizio di manutenzione e assistenza "Full Risk" sui seguenti prodotti:

n. 39 terminali, di cui:

- n. 19 apparati marcatempo Solari LBX 2910 RF MIFARE che sono in manutenzione ed assistenza fino alla scadenza della garanzia (24 settembre 2019),
- n. 10 terminali "Concentratore Solari modello CCN 7210 POE",
- n. 10 testine di lettura magnetica tropicalizzata.

L'affidatario deve fornire il servizio di assistenza e manutenzione "Full Risk" per tutto il periodo di durata contrattuale su ogni componente dei sistemi oggetto del servizio, nulla escluso.

L'assistenza deve coprire ogni tipo di malfunzionamento, parte di ricambio necessaria, ad eccezione dei materiali di consumo quali testine di lettura e batterie, aggiornamento del firmware e del software, nonché i relativi servizi professionali necessari al ripristino del sistema.

La manutenzione delle apparecchiature hardware in modalità "Full Risk" deve garantire, secondo i livelli di servizio descritti all'art. 4 le seguenti attività:

- risoluzione di qualunque problema inerente lo scarico dei terminali marcatempo,
- manodopera per interventi tecnici presso le sedi di ARPAT,
- manodopera per riparazioni effettuate presso l'affidatario,
- tutti i pezzi di ricambio ad esclusione dei materiali di consumo (testine di lettura e batterie) necessari per le riparazioni e per mantenere in buono stato le apparecchiature,
- sono comprese tutte le riparazioni ed esclusi solo i danni dovuti a manomissioni, atti vandalici, calamità naturali (incendi, allagamenti, etc.) o sovratensioni,
- riparazione di qualsiasi malfunzionamento alle apparecchiature per il sistema di rilevazione presenze, salvo i casi espressamente esclusi dal presente Capitolato, aggiornamenti firmware (interno agli orologi), manutenzione preventiva programmata e ripristino funzionale.

Il servizio di assistenza e manutenzione può essere gestito attraverso connettività remota o intervento in loco ove necessario.

B) Servizio di assistenza software di tipo "corrente", "correttivo" ed "evolutivo", comprensiva degli interventi per mal funzionamenti, oltre alle eventuali configurazioni ed aggiornamenti che possano apportare migliorie al sistema/servizio ed alla gestione, sui prodotti software elencati all'art. 1.1 del presente capitolato.

La **assistenza software di tipo "corrente"** consiste in tutte quelle azioni di natura ordinaria necessarie a garantire un funzionamento sicuro, corretto e continuativo degli applicativi fornito e adeguamento alla normativa.

L'**assistenza software di tipo "correttiva"** è volta ad eliminare difetti degli applicativi rispetto ai requisiti funzionali previsti.

L'**assistenza software di tipo "evolutivo"** consiste nell'installazione degli aggiornamenti, per le versioni degli applicativi in uso presso ARPAT, che dovessero essere rilasciati successivamente al collaudo per tutta la durata del contratto.

C) Servizio per interventi extra contratto, per un "monte ore annuo" pari a 20. Tali interventi saranno utilizzati per coprire le casistiche non previste nei servizi di manutenzione sopradescritti ai punti A) e B) quali: spostamento di terminali da una sede all'altra, spostamenti software tra server (disinstallazione e reinstallazione), e quant'altro non espressamente previsto. Il costo orario dovrà essere oggetto di quotazione separata e dovrà ricomprendere il

diritto di chiamata ed i costi di viaggio. Ciascun intervento richiesto all'affidatario avrà una durata minima di due ore.

2.1 Servizio di “help desk”

L'affidatario deve garantire un servizio di “help desk” dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Il servizio di “help desk” deve disporre di un numero di telefono, ed indirizzo e-mail, mediante il quale gli utenti accreditati possono effettuare tutte le richieste di assistenza e manutenzione.

Art. 3 Durata dell'appalto

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto.

Alla scadenza del contratto, l'affidatario sarà tenuto, su richiesta di ARPAT, a proseguire il servizio per un periodo massimo di 180 giorni, nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti e condizioni.

Art. 4 Importo a base di appalto

L'importo presunto è di Euro 34.000,00 oltre IVA per i servizi descritti ai precedenti punti A), B) e C) dell'art. 2.

Costi della sicurezza Euro 0,00 (zero/00).

L'importo complessivo presunto di Euro 39.600,00 oltre IVA include il seguente quadro economico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016:

- **i servizi descritti ai precedenti punti A), B) e C) dell'art. 2 per un importo di Euro 34.000,00 oltre IVA;**
- **l'eventuale proroga** finalizzata a garantire il proseguimento dell'appalto alle stesse condizioni e modalità previste, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente per un periodo massimo **di 180 giorni per presunti d indicativi Euro 5.660,00 oltre IVA.**

L'importo del contratto sarà determinato sulla base dell'offerta presentata dall'affidatario.

Art. 5 Termini e modalità per l'esecuzione delle prestazioni

Dopo la stipula del contratto, ARPAT comunicherà alla Ditta i nominativi, numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica del personale designato all'esecuzione del contratto. Qualsiasi richiesta proveniente da nominativi non autorizzati dovrà essere ignorata.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata da parte della Ditta.

ARPAT e la Ditta avranno cura di aggiornare la lista del suddetto personale referente per tutta la durata del contratto.

5.1 Tempi di intervento

La Ditta dovrà assicurare i seguenti tempi di intervento minimi:

- in caso di guasti bloccanti: entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata/richiesta da parte di ARPAT;
- in caso di interventi di routine e per interventi extra-manutenzione: entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata/richiesta da parte di ARPAT.

L'affidatario dovrà assicurare i seguenti tempi di risoluzione del problema: entro 12 ore lavorative dal .

5.2 Interventi “extra-contratto”

L'affidatario è tenuto, altresì, ad effettuare interventi “extra-contratto”. Tali interventi saranno espressamente richiesti e formalmente ordinati da ARPAT solo e soltanto a seguito di presentazione di apposito preventivo delle ore necessarie da parte dell'affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà l'attività di validazione dell'appalto e gli ulteriori adempimenti ivi previsti.

Art. 6 Cauzione definitiva

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

L'istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali (certificato di verifica di conformità finale).

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 7 Periodo di prova

L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi dalla data di inizio del contratto.

Il periodo di prova è da considerarsi con esito negativo al ricorrere delle seguenti fattispecie di inadempienza contrattuale:

- oltre due ritardi, ciascuno dei quali superiore a 5 giorni solari rispetto al termine previsto per l'esecuzione della manutenzione correttiva.

Qualora il periodo di prova avesse esito negativo, ARPAT risolverà "di diritto" il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile (clausola art. 1341 del Codice Civile). In tal caso, ARPAT procederà all'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

Art. 8 Fatturazione e pagamenti

L'affidatario dovrà emettere, per le attività previste all'art. 2, fatture trimestrali posticipate (comprehensive del canone trimestrale per le attività di cui alle lettere A) e B) e del corrispettivo orario degli interventi "extra contratto" effettivamente prestati e conclusi positivamente di cui alla lettera C).

ARPAT può ricevere esclusivamente fatture che trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Nicola Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481".

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

I corrispettivi dovuti saranno soggetti a ritenuta dell'0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario entro il termine stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità con esito positivo del servizio. In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura. ARPAT svolgerà tale verifica entro 15 giorni dal termine del trimestre di manutenzione.

ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24.04.2017 n. 50, ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Art. 9 Penali

ARPAT ha la facoltà di applicare, in caso di ritardo negli interventi di assistenza e manutenzione (art. 2 e art. 5 del presente Capitolato) per ogni giorno solare di ritardo una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.

Un ritardo superiore a 15 giorni solari dall'apertura dell'intervento determina la facoltà di ARPAT di rivolgersi al mercato al fine di effettuare l'intervento di cui trattasi, con possibilità di rivalersi sull'affidatario della presente procedura.

Tali importi dovuti a titolo di penali saranno decurtati dal corrispettivo indicato nella fattura che sarà emessa dall'affidatario.

Per poter dare corso all'applicazione delle penali di cui sopra il "Direttore dell'esecuzione" dovrà contestare alla Ditta il mancato rispetto dei tempi di intervento con apposita nota a firma dello stesso inviata tramite PEC.

Qualora la Ditta inadempiente ritenga di poter presentare le proprie deduzioni in relazione alla contestazione ricevuta, dovrà farlo a mezzo PEC (all'indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it) entro il termine perentorio di 5 giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione stessa.

Se il "Direttore dell'esecuzione" di ARPAT ritiene le deduzioni, pervenute entro il termine perentorio sopraindicato, fondate ed accoglibili, comunica alla Ditta la rinuncia all'applicazione

della penale; diversamente comunica, dandone adeguata motivazione, l'applicazione della penale.

Nel caso in cui si contravvengano le norme sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 16 per cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 Clausola risolutiva espressa e recesso

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con provvedimento motivato di ARPAT, nel caso in cui si verificano, da parte della Ditta affidataria, inadempimenti delle obbligazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 del Codice Civile ("Clausola risolutiva espressa") il contratto potrà, altresì, essere risolto, con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura;
- in caso di cessione del contratto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito con modifiche dell'art. 1, comma 153, della L. n. 228/2012, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del contratto di cui al presente appalto, siano migliorative e l'affidatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche, fermo restando il suo diritto al pagamento delle prestazioni già rese;
- più di due fattispecie di ritardo superiori a 15 giorni solari;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate da ARPAT superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile Unico del Procedimento di ARPAT, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva di chiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio ecc..

Nessun indennizzo è dovuto alla Ditta inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

ARPAT, oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (clausola ex art. 1341 del Codice Civile):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario;

Art. 11 Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili, reperibili sul sito di ARPAT: <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>:

- Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 10/2019 "Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2020-2021",
- Decreto del Direttore generale di ARPAT n. 166/2014 "Approvazione del codice di comportamento di ARPAT".

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 12 DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D.gs. n. 81/2008 e s.m.i. non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

Art. 13 Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 14 Oneri, garanzie e responsabilità civile

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'affidatario, che assumerà, altresì, tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

È obbligo dell'affidatario di comunicare per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio affidato. E' altresì obbligo dell'affidatario assolvere nei confronti del subcontraente gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008).

Art. 15 Obblighi nei confronti del personale dipendente

L'affidatario si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo dell'affidatario adottare nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile.

L'affidatario, inoltre, è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 16 Contratto

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nella stipula di una "Trattativa diretta" nel Mercato elettronico delle PA (MepA) di Consip S.p.A..

Ai fini della citata stipula, l'imposta di bollo (Euro 16,000) sarà assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14.07.2016, ma è, comunque, posta a carico dell'affidatario, il quale, pertanto, dovrà rimborsarla con le modalità che saranno successivamente indicate.

Art. 17 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

L'affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Qualora formalmente richiesto in fase di presentazione del preventivo, ARPAT può autorizzare il subappalto nelle forme e modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso ARPAT resta estranea al rapporto contrattuale tra l'affidatario ed il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità contrattuali, nessuno escluso, fanno carico all'affidatario, il quale deve fornire ad ARPAT copia del contratto di subappalto non oltre venti giorni dalla data di stipula dello stesso. Il subappalto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa affidataria nell'ambito del contratto sottoscritto con ARPAT, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto

ARPAT nominerà un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta. Agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'affidatario siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

Art. 19 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza l'affidatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente;

- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

L' affidatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L' affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

L'affidatario fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

La Ditta è tenuta ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso la Ditta si impegna a consegnare, prima della stipula del contratto, il modulo "Misure minime di sicurezza" (allegato "B") con indicazione dei dipendenti coinvolti nella esecuzione delle manutenzioni.

La ditta deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono:

1. definizione di procedure per proteggere i dati da accessi non consentiti per i terminali eventualmente ritirati per manutenzione;
2. cancellare o distruggere i dati presenti su eventuali terminali sostituiti nel corso delle manutenzioni;
3. informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach);

tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario,

di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza;

4. comunicare ad ARPAT il nome e i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE.

Sarà obbligo di ARPAT vigilare durante tutta la durata del contratto sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte della Ditta.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Sede	Indirizzo	Apparati Solari LBX 291 in garanzia fino al 24/09/2019	Terminali "Concentratore Solari modello CCN 7210 POE "	Testina di lettura magnetica tropicalizzata	TOTALE
Dipartimento di Arezzo	Viale Maginaro, 1 52100 Arezzo	1	1	1	3
Dipartimento di Arezzo – sede distaccata Sede distaccata di San Giovanni Valdarno (AR)	Via Vetri Vecchi 52027 S. Giovanni Valdarno (AR)	1			1
Dipartimento di Firenze	Via Ponte alle Mosse, 211 50144 Firenze	1	4	4	9
Settore Mugello del Dipartimento di Firenze	Via Don L. Sturzo, 29 50032 Borgo S. Lorenzo (FI)	1			1
Dipartimento di Grosseto	Via Fiume, 35 58100 Grosseto	2			2
Dipartimento di Livorno	Via Marradi, 114 57126 Livorno	1	3	3	7
Dipartimento di Lucca	Via Vallisneri, 6 55100 Lucca	1			1
Dipartimento di Massa e Carrara	Via del Patriota, 2 54100 Massa	1			1
Dipartimento di Pisa	Via Vittorio Veneto, 27 56100 Pisa	1	2	2	5
Dipartimento di Pistoia	Via Baroni, 18 51100 Pistoia	1			1
Dipartimento di Prato	Via Lodi, 20 59100 Prato	1			1
Dipartimento di Siena	Loc. Ruffolo 53100 Siena	1			1
Direzione	Via N. Porpora, 22 50144 Firenze	2			2
Dipartimento di Pisa – sede distaccata di S. Romano - Montopoli Valdarno (PI)	Via A. Gramsci, 63/d 56020 S. Romano - Montopoli Valdarno (PI)	1			1
Settore Versilia - Massaciuccoli	Piazza della Repubblica, 16 55045 Pietrasanta (LU)	1			1
Dipartimento Circondario Empolese	Via Tripoli, 18 50053 Empoli (FI)	1			1
Dipartimento di Piombino/Elba	Via Adige, 12 Loc. Montegemoli 57025 Piombino (LI)	1			1
TOTALE		19	10	10	39